

A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - **Deliberazione n. 1279 del 22 luglio 2009 – Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro**

Viste:

- la L.R. N. 1 del 19 gennaio 2009 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2009");
- la L.R. N. 21 del 3 settembre 2002 ("Norme sul Diritto agli studi universitari");
- Vista la L.R. N. 4 dell'1 Febbraio 2005 ("Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione");

Ritenuto

- di dare attuazione alla citata L.R. 1/2009 che all'Art. 1 dispone "Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro", riconoscendo agli stessi un contributo una tantum;
- necessario, al fine di dare attuazione alla L.R. 1/2009, definire i criteri, le modalità e i termini per l'accesso al fondo di cui all'art.1, 3 co. della L.R. 1/2009 e per l'erogazione del contributo contenuti nell'allegato parte integrante del presente atto, nonché determinare contestualmente il limite di reddito del nucleo familiare, da accertare secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), quale requisito di accesso al fondo suddetto per la prima annualità di attuazione, stabilendo tale limite nella misura massima di euro 10.632,94;
- di prendere a riferimento per le finalità di cui al citato art. 1 della L.R. 1/2009 le vittime dei gravi incidenti sul lavoro verificatisi tra il 1 gennaio 2008 ed il 30.06.2009;
- di demandare il seguito di competenza del presente atto al Dirigente del Settore 04 dell'A.G.C. 17;
- di dare atto altresì che all'assegnazione, all'impegno e alla liquidazione delle risorse regionali a favore degli aventi diritto provvederà con successivo atto del Dirigente del Settore 06 dell'A.G.C.17;

Considerato

- opportuno prevedere che, nell'ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, con successiva Deliberazione di G.R. potranno essere adottate, al fine di corrispondere alle finalità della L.R. 1/2009, ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito;

Propone e la Giunta a voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa, che si ritengono qui integralmente riportate:

- 1) di dare attuazione all'art. 1 della L.R. 1/2009 che all'Art. 1 dispone "Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro", riconoscendo agli stessi un contributo una tantum;
- 2) di prevedere che, nell'ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, con successivo atto deliberativo della G.R. potranno essere adottati, al fine di corrispondere alle finalità dell'art. 1 della L.R. 1/2009, ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito;
- 3) di approvare le disposizioni per l'erogazione del contributo ai figli dei lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere, contenute nell'Allegato parte integrante della presente deliberazione;
- 4) di determinare il limite di reddito del nucleo familiare, da accertare secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), quale requisito di accesso, nella misura massima di € 10.632,94;
- 5) di prendere a riferimento per le finalità di cui al citato art. 1 della L.R. 1/2009 le vittime dei gravi incidenti sul lavoro verificatisi tra il 1 gennaio 2008 ed il 30.06.2009;

- 6) di demandare il seguito di competenza del presente atto al Dirigente del Settore 04 dell'A.G.C. 17;
- 7) di dare atto altresì che all'assegnazione, all'impegno e alla liquidazione delle risorse regionali a favore degli aventi diritto provvederà con successivo atto del Dirigente del Settore 06 dell'A.G.C.17;
- 8) di inviare il presente atto alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere, all'Assessore al Lavoro, all'A.G.C. 17, ai Settori 04 e 06 dell'A.G.C. 17 per i provvedimenti consequenziali, al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

Allegato

Definizione di criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1 della L.R. 1/2009.

1. Criteri per l'individuazione dei destinatari

Sono destinatari del contributo una tantum i figli di genitori deceduti a seguito di incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere, verificatisi tra il 1 gennaio 2008 ed il 30.06.2009, che presentino i seguenti requisiti:

- a) status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
- b) età non superiore a 25 anni;
- c) genitore residente al momento del decesso in uno dei Comuni della regione Campania o vittima di incidente sul lavoro avvenuto in uno dei Comuni della regione Campania;
- d) iscrizione ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado, università o corso di formazione professionale;
- e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 10.632,94.

In relazione ai suddetti requisiti, si specifica quanto segue:

- a) lo status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, come si rileva dal certificato di nascita con le indicazioni di paternità e maternità o dallo stato di famiglia;
- b) l'età, come si rileva dall'indicazione della data di nascita; per "non superiore ai 25 anni" si intende che, al momento della domanda di accesso al fondo, il beneficiario non deve avere compiuto i 25 anni;
- c) la residenza del genitore, al momento del decesso, in uno dei Comuni della regione Campania, così come si rileva dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di riferimento, o (in caso di residenza in comune al di fuori della regione Campania) vittima di incidente avvenuto in uno dei comuni della regione Campania ed attestato con idonea documentazione;
- d) per "istituto scolastico di ogni ordine e grado", si intendono le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- e) per "università" si intendono le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui alla Legge 508/99;
- f) per "corso di formazione professionale" si intendono le attività formative realizzate esclusivamente da enti di formazione professionale accreditati dalle regioni o ricompresi in cataloghi di offerte pubbliche delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano;
- g) per "incidente mortale sul lavoro anche in itinere", si intende quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Si specifica inoltre che, qualora si richieda l'accesso al fondo per il figlio di un lavoratore immigrato deceduto sul lavoro, non è necessario che il genitore al momento del decesso fosse regolarmente presente sul territorio nazionale.

Avendo la concessione del contributo una tantum la ratio di corrispondere un immediato aiuto alle famiglie delle vittime di incidente sul lavoro e di contrasto alla dispersione scolastica, per poter usufruire dei benefici, di cui all'art. 1 della L.R. N. 1/2009, è necessario per ciascuno degli aventi diritto la regolare frequenza scolastica.

2. Condizioni di reddito

I richiedenti devono presentare, con riferimento alla famiglia di appartenenza, un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito ai dati dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a euro 21.691,19, per un nucleo familiare di tre componenti, equivalente ad un valore ISEE riferito al singolo componente di 10.632,94 euro.

Ai fini dell'accesso ai contributi, le condizioni economiche dei richiedenti vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle condizioni particolari che rendono il calcolo più vantaggioso.

SCALA DI EQUIVALENZA

N°Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Per istruzioni più dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e della composizione del nucleo familiare, si rimanda in ogni caso alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica", pubblicata in allegato al DPCM 18 maggio 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001.

3. Modalità di presentazione delle domande

3.1 Chi presenta la domanda

La domanda di accesso al fondo per l'ottenimento del contributo viene presentata dal genitore o da chi ha la rappresentanza del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando in autocertificazione i moduli predisposti dalla Regione entro il 10 settembre 2009 e disponibili, dopo tale data, sul sito www.regione.campania.it.

3.2 Compilazione modulo per indicatore ISE/ISEE

Per la compilazione dei moduli nella parte relativa all'indicatore ISE/ISEE il richiedente può fare riferimento al Comune di residenza, alla Direzione provinciale dell'INPS della propria Provincia o rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, i cui indirizzi sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), nella sezione uffici.

3.3 Termini per la presentazione delle domande

Le domande vanno presentate e devono pervenire alla Regione Campania, Settore ORMEL, Centro Direzionale Isola A6, 80143 Napoli, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2009 e non prima del 10 settembre 2009. Per avere ulteriori informazioni, rivolgersi al n. 081796616170 oppure e-mail: settore.ormel@regione.campania.it.

La presentazione può avvenire anche tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non fa fede la data del timbro postale.

Il Settore ORMEL della G.R. della Campania provvederà all'istruttoria delle domande pervenute nei termini ed alla concessione del contributo agli aventi diritto.

4. Importi dei contributi

L'importo della prestazione di cui all'Art. 1 della L.R. 1/2009 è determinato secondo le seguenti tre tipologie:

Tipologia	N. figli	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	Fino a due	5.000
B	Tre	7.000
C	Piu' di tre	7.500

La prestazione è una tantum.

La Giunta Regionale, al fine di corrispondere alle finalità dell'Art. 1 della L.R. 1/2009, potrà adottare ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito.

5. Controlli

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00, l'Ente erogatore effettuerà, anche in accordo con l'Amministrazione Finanziaria, i controlli su un campione del 5% delle domande ammesse volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo. A tal fine, il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione richiesta.

L'Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento.

Trattandosi di dati forniti in autocertificazione, gli stessi potranno essere oggetto di verifica anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

6. Sanzioni

Amministrative:

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, perde il diritto al contributo e, qualora il contributo sia già

stato concesso, l'Ente erogatore provvederà alla revoca ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Penali:

Così come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

7. Privacy

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Campania, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Campania, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati, al momento della presentazione alla Regione Campania della documentazione richiesta.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- c) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Settore ORMEL della Regione Campania, individuati quali Incaricati del trattamento con apposito provvedimento del Dirigente del Settore medesimo.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Campania, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Campania, con sede in Napoli, Via S. Lucia n. 81, CAP 80133.

La Regione Campania ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente del Settore ORMEL. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.